

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 settembre 2022, n. 324
Nemesi srl - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Giovinazzo per una RSA non autosufficienti di n. 20 pl di Rsa di mantenimento di tipo A di cui al R.R. 4/2019, da realizzare nel Comune di Giovinazzo, alla C.da Via Nuova di Molfetta snc - ASL BA.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

I RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);

3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*.

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*.

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

"7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà: a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento; b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non

comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA non autosufficienti
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA non autosufficienti
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA non autosufficienti

R.R. n. 4/2019 – ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA non autosufficienti
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA non autosufficienti
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA non autosufficienti
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Con DD n. 226 del 20.07.2021 avente ad oggetto "Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia BAT – Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD 398 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X –

Provincia di Bari - Ricognizione posti residui” la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Bari dal VI al X bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti.

Quanto all’iniziativa della Nemesi srl si riporta di seguito l’iter amministrativo che ha portato all’assegnazione provvisoria di n. 20 pl nell’VIII bimestre.

Con pec del 29/06/2020 (III BIMESTRE) acquisita al protocollo al n. AOO 183 15601 del 2020 la Nemesi srl inviava direttamente alla Regione istanza di autorizzazione alla realizzazione secondo il modello (REA 4) chiedendo l’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti nel Comune di Giovinazzo alla Via C.da Via Nuova di Molfetta con dotazione di n. 40 pl di cui 30 di Rsa di mantenimento di Tipo A e 10 di Rsa di mantenimento di tipo B.

Successivamente, in riferimento alla predetta istanza il Comune di Giovinazzo inoltrava nota prot. n. 11449 del 28/07/2020 con cui comunicava che *“la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non può essere accolta in quanto in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.*

Con DD n. 226 del 20/07/2021 notificata con nota prot. n. AOO 183 12137 del 02/08/2021 la Regione escludeva l’iniziativa della Nemesi srl con la seguente motivazione “L’istanza e la relativa documentazione sono state inviate alla Regione in data 29/06/2020 direttamente dalla Nemesi srl. Il Comune di Giovinazzo ha inoltrato esclusivamente la nota prot. n. 11448 del 28/07/2020 con cui ha dichiarato che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione è in contrasto con la normativa urbanistica vigente”.

Con pec del 18 maggio 2021 (acquisita al protocollo regionale al n. AOO 183 9168 del 7/06/2021) il Comune di Giovinazzo trasmetteva istanza di autorizzazione alla realizzazione unitamente alla nota prot. N. 8427 del 18/05/2021 con cui il Dirigente **all’esito dell’istruttoria conclusasi in pari data certificava la conformità urbanistica dell’intervento proposto dalla Nemesi srl.**

Con Determinazione n. 398 del 29/12/2021 la Regione assegnava in via provvisoria alla Nemesi srl n. 20 posti letto con la seguente precisazione **“assegnazione dei posti con completamento del nucleo *previa acquisizione di tutta la documentazione acquisita agli atti alla data del 18/05/2021 ivi compresa quella su cui ha condotto, a mezzo di propri uffici, l’istruttoria circa il vaglio edilizio- urbanistico.***

La predetta Determinazione veniva notificata unitamente alla nota prot. n. AOO 183 76 del 04/01/2022 con cui la Regione in riscontro alla richiesta di riesame *“ora per allora”* presentata dalla Nemesi il 05/08/2021 chiariva:

- in merito all’assegnazione dei posti che :*“l’assegnazione definitiva sarà effettuata all’esito del soddisfacimento delle condizioni di seguito riportate:1. Il Comune faccia pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla presente notifica tutta la documentazione acquisita agli atti alla data del 18/05/2021 ivi compresa quella su cui ha condotto, a mezzo di propri uffici, l’istruttoria circa il vaglio edilizio- urbanistico; 2.La Regione concluda con esito positivo la verifica di sussistenza di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale. 3. La documentazione trasmessa dal Comune consenta alla Regione di effettuare una valutazione della proposta progettuale e del possesso dei requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2019”*
- in merito alla “corretta ottemperanza” della Sentenza del Tar Puglia Bari, Sez II, n. 7 del 4 gennaio 2021 che:
*“Rileva precisare che il giudizio da cui è scaturita la Sentenza n. 7 del 2021 ha ad oggetto l’annullamento di un provvedimento comunale, la nota prot. N. 11448 del 28 luglio 2020, e nulla ha a che vedere con la D.D. n. 226 del 2021 notificata alla Nemesi srl con nota prot. N. AOO 183 12137 del 2 agosto 2021 che **non è stata mai impugnata***

nonostante fosse un atto autonomamente incidente nella sfera giuridica della società e dotato di una propria autonomia, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono derivati. Ebbene tale Determina con cui la Regione ha provveduto all'esclusione della Nemesi srl prevede quale motivazione di esclusione la seguente "L'istanza e la relativa documentazione sono state inviate direttamente dalla Nemesi srl. Il Comune di Giovinazzo ha inoltrato esclusivamente la nota prot. N. 11448 del 28/07/2020 con cui ha dichiarato che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione è in contrasto con la normativa urbanistica vigente".

Al di là del rilievo sull'inammissibilità dell'istanza attinentemente alla mancanza dei requisiti urbanistico - edilizi la Regione, nella predetta motivazione, **evidenziava infatti il vizio relativo alla trasmissione della documentazione direttamente dalla Società, ciò in spregio a quanto previsto dall'art 7 comma 2 della LR 9 del 2017 (omissis..).**

Tale principio è stato ribadito anche dalla DD 355 del 17/12/2020 laddove la stessa ha ulteriormente precisato che **"qualora il Comune abbia fatto pervenire la documentazione successivamente alla chiusura del primo bimestre le relative istanze saranno prese in considerazione nel bimestre di riferimento"**.

A seguito della mancanza di impugnazione la DD 226 2021 mantiene inalterata la sua efficacia, con conseguente effetto preclusivo delle utilità finali cui la Nemesi aspira: ossia vedersi riconosciuta la possibilità di ottenere la valutazione dell'istanza presentata dalla Nemesi al 29/06/2021 (III bimestre) data in cui la Nemesi srl (e non il Comune di Giovinazzo) inoltrava alla Regione la documentazione.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, "L'impugnazione dell'atto amministrativo presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell'atto consequenziale soltanto nell'ipotesi in cui l'eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l'automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l'atto successivo ha carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall'atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi. (D. Lgs. n. 104/2010 - CPA)." (T.A.R. Puglia Bari Sez. I Sent., 30/04/2014, n. 553)".

Nell'ipotesi de qua viene in evidenza una fattispecie di distinti procedimenti complessi, seppure tra loro collegati, funzionali all'adozione di un provvedimento finale c.d. pluristrutturato, ossia che contiene in sé l'esito dell'istruttoria effettuata da due distinte autorità amministrative, l'una rappresentata dalla Regione, l'altro costituito dal Comune, che invece riceve l'istanza e che conduce, a mezzo di propri uffici, il vaglio edilizio -urbanistico, per poi curare il rilascio del provvedimento unitario di autorizzazione.

V'è in sostanza una duplicità di procedimenti autonomi seppur funzionali ad un risultato unitario: l'uno (quello Comunale) che inizia dalla presentazione dell'istanza da parte del privato e che si conclude con il rilascio dell'attestazione circa la conformità urbanistico edilizia dell'intervento, l'altro (quello Regionale) che decorre dalla ricezione della richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune.

Per come emerge per tabulas a seguito di quanto disposto dal Giudice amministrativo, che con la Sentenza n. 7 del 2021 annullava l'atto impugnato per violazione del contraddittorio procedimentale, il Comune dava avvio all'istruttoria (di cui si dà atto nella nota prot. 8427 del 18/05/2021) e poi all'esito della stessa richiedeva con nota inoltrata il 18/05/2021 la verifica di compatibilità di cui all'art 3 comma 3 della LR 9 del 2017.

Alla luce di quanto suesposto non è ammissibile alcun riesame della questione "ora per allora" dell'istanza pervenuta dalla Nemesi srl nel terzo bimestre."

Successivamente alla notifica della Determina suddetta con pec del 11 gennaio 2022 il Comune di Giovinazzo inoltrava nota prot. 351 del 11 gennaio 2022 con cui comunicava *"in riferimento alla nota di pari oggetto prot. AOO 183 del 04/01/2022 n. 76, acquisita al protocollo comunale con n. 158 del 05/01/2022 si trasmette la documentazione acquisita agli atti alla data del 18/05/2021, ivi compresa quella su cui si è condotta, a mezzo dei ns uffici, l'istruttoria circa il vaglio edilizio - urbanistico"*.

Unitamente alla predetta nota il Comune di Giovinazzo inoltrava:

1. Istanza di autorizzazione alla realizzazione del 29/06/2020 (Modello Rea 4- singola)
2. Ricevuta di spedizione della pec inoltrata al Comune di Giovinazzo da parte della nemesi srl avente data 10/07/2020;
3. Dichiarazione del 29/06/2020, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione il legale rappresentante della Nemesi srl si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai precedenti punti 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
4. Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
5. N. 7 Elaborati planimetrici;
6. Atto di compravendita di suolo edificabile Repertorio n. 12964 Raccolta 8791;
7. Relazione tecnico descrittiva,
8. Certificato di destinazione urbanistica

Con ricorso del 07/03/2022 la Nemesi srl conveniva in giudizio la Regione Puglia per la corretta ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. II, n. 7 del 4 gennaio 2021, chiedendo al contempo di dichiarare la nullità o di inefficacia della Determina del Servizio Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 226 del 2021 e della relativa nota di notifica prot. n. AOO 183 12137 del 02/08/2021, la Determina n. 398 del 29 dicembre 2021, notificata in data 04/01/2022, nonché della nota prot. n. AOO 183 76 del 04/01/2022.

Con sentenza n. 816/2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiarava inammissibile.

Nello specifico il Tar accoglieva l'eccezione opposta dalla Regione riguardo all'inammissibilità dell'azione di ottemperanza posta nei suoi confronti, *"posto che essa è amministrazione estranea alla res controversa, per come dedotta, di cui al giudizio culminato nella sentenza del T.A.R., sez. II, del 4 gennaio 2021 n. 7, della quale nell'odierno giudizio si chiede l'ottemperanza, avendo quest'ultima accolto la domanda di annullamento dei soli atti comunali preclusivi"*. Ne consegue, prosegue il giudicante, *"che la Regione Puglia non può sul punto definirsi parte soccombente stricto sensu e neppure parte necessaria del giudizio, perché tenuta ad ottemperare alla relativa decisione, sol perché il ricorso di cui all'azione di annullamento le era stato notificato"*.

Il Tar ha pertanto riconosciuto la correttezza dell'operato Regionale considerando valida l'assegnazione provvisoria dei 20 pl effettuata a seguito dell'istanza presentata in data 18/05/2021.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 *"6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti."*

Dall'istruttoria eseguita sulla documentazione trasmessa dal Comune di Giovinazzo ed in particolare dalla

Tavola 4 e dalla relazione tecnica illustrativa si evince che la struttura è dotata dei requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019 per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento di tipo A di cui al RR 4/2019.

Tuttavia non sono stati individuati nell'elaborato planimetrico: l'angolo cottura ed il Locale Bar (o in alternativa un locale con distributore automatico di bevande).

Inoltre il "*Locale deposito biancheria pulita*" non è autonomo e separato dal "*locale lavanderia e stireria*".

Tanto considerato

Si propone

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giovinazzo (Ba) in relazione all'istanza della Nemesi srl per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo alla Contrada Via Nuova Molfetta snc

con la prescrizione che la Nemesi srl, trasmetta al Comune di Giovinazzo e allo scrivente Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia dello stesso – un elaborato planimetrico che comprenda l'angolo cottura, il locale bar (o in alternativa un locale con distributore automatico di bevande) e il locale deposito biancheria pulita, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Nemesi srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la Nemesi srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa allo scrivente Servizio dal Comune di Giovinazzo ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Nemesi srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al

comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giovinazzo (Ba) in relazione all'istanza della Nemesi srl per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo alla Contrada Via Nuova Molfetta snc

con la prescrizione che la Nemesi srl, trasmetta al Comune di Giovinazzo e allo scrivente Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia dello stesso – un elaborato planimetrico che comprenda l'angolo cottura, il locale bar (o in alternativa un locale con distributore automatico di bevande) e il locale deposito biancheria pulita, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Nemesi srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la Nemesi srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa allo scrivente Servizio dal Comune di Giovinazzo ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione

della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Nemesi srl alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Giovinazzo (servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it);
 - Alla Nemesi srl (nemesi.pec@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

I Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)